

Dichiarazioni. Circolare Assonime per il modello delle società di capitali in vista del 30 settembre

Unico, firma solo il presidente

Per la sottoscrizione dei quadri ancora valide le vecchie regole

Luca Gaiani

Per la firma del modello Unico 2008 da parte dei revisori valgono ancora le vecchie regole. Lo precisa Assonime, nella circolare 53/2008, che riepiloga i principali aspetti della dichiarazione dei redditi dei soggetti Ires, in scadenza il prossimo 30 settembre 2008. Per le imprese che adottano gli Ias/lfrs sono già applicabili in questa dichiarazione le nuove regole introdotte dalla Finanziaria 2008 in materia di rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio.

Firma del revisore

Nel modello Unico SC sono state modificate - sottolinea Assonime - le caselle per la sottoscrizione dell'organo di controllo anche alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008. In base alla quale chi sottoscrive la dichiarazione, se nella relazione di revisione omette di esprimere

i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter del Codice civile, è punito quando ne deriva un'infedeltà del modello Unico, con la sanzione fino al 30% del compenso. È stato inoltre disposto che il soggetto obbligato alla firma della dichiarazione coincide con quello tenuto alla sottoscrizione della

ATTUAZIONE IN SOSPELO

I soggetti con bilanci Ias mantengono i limiti ad ammortamenti, valutazioni e accantonamenti

relazione di revisione.

Il nuovo regime sanzionatorio ha effetto solo dall'esercizio 2008 e non interessa la dichiarazione dei redditi di prossima scadenza. Per Assonime, anche la seconda norma dovrebbe avere identica decorrenza e dunque ap-

plicarsi solo da Unico 2009. Le istruzioni ministeriali sembrerebbero invece adottare la tesi di un'applicazione anticipata, senza peraltro fornire indicazioni univoche. Da un lato, ci si riferisce all'incarico della relazione di revisione, mentre l'elencazione dei firmatari risulta identica a quella degli anni scorsi.

Assonime ritiene, sollecitando una tempestiva conferma ufficiale, che Unico vada tuttora firmato dal solo presidente del collegio sindacale, ove tale organo abbia il controllo contabile (mentre con la nuova disposizione l'obbligo si estenderà a tutti i sindaci) o, in caso contrario, dal solo rappresentante della società di revisione (o dal revisore unico). Inoltre, sempre ad avviso dell'Associazione, in presenza di modifica nella composizione dell'organo di controllo, intervenuta dopo la stesura della relazione, la firma nel modello deve, ancora per quest'anno, essere appo-

sta dai nuovi componenti, cioè da chi è in carica dalla data di trasmissione di Unico.

Ias/lfrs in attesa di regole

La Finanziaria 2008 stabilisce la rilevanza, per le società che adottano i principi Ias nel bilancio d'esercizio, per obbligo o per scelta, delle regole contabili adottate, anche per la determinazione del reddito di impresa. Il nuovo principio, chiarisce Assonime, dovrebbe far ritenere non più applicabili a tali soggetti le indicazioni sulla competenza fiscale dei componenti reddituali contenute nell'articolo 109 del Tuir. Dato che gli Ias possono prevedere, per l'imputazione a periodo dei costi e dei ricavi, regole differite da quelle giuridico-formali previste dal Tuir, occorrerà d'ora in poi riferirsi, anche in sede fiscale, ai principi contabili.

Dovrebbero però continuare ad applicarsi anche alle società con bilanci Ias sia le disposizioni

che pongono limiti ad ammortamenti, valutazioni e accantonamenti, sia quelle che prevedono la deduzione di alcuni costi con criterio di cassa come pure quelle che pongono limiti quantitativi alla deduzione di talune spese. Le novità si applicano solo dall'esercizio 2008, ma la legge ratifica i conformi comportamenti adottati dai contribuenti Ias in esercizi precedenti. Si discute se questa disposizione transitoria, oltre a ratificare le dichiarazioni degli esercizi 2005 e 2006, possa consentire l'applicazione delle nuove regole anche per il modello Unico in scadenza martedì prossimo. Secondo Assonime, la risposta dovrebbe essere affermativa, essendo auspicabile che l'emanando decreto ministeriale confermi questa possibilità, eventualmente introducendo limiti per evitare manovre elusive. Ad esempio, stabilendo la necessità di coerenza rispetto agli esercizi precedenti.

Le indicazioni

Chi firma il modello

Secondo Assonime, nonostante la nuova struttura del frontespizio, le regole introdotte dalla Finanziaria 2008 sul soggetto che deve firmare la dichiarazione come incaricato del controllo contabile non sono ancora applicabili al modello Unico 2008. In presenza di controllo contabile ai sindaci, la firma verrà apposta dal solo presidente del Collegio, mentre in presenza di revisore o società di revisione sarà solo il rappresentante di questo soggetto a firmare la dichiarazione

Bilanci Ias

Per le società che utilizzano i principi Ias/lfrs nel bilancio di esercizio, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio hanno effetto, dal 2008, anche per determinare il reddito di impresa. In base alle norme transitorie della Finanziaria 2008, questa disposizione dovrebbe essere già applicabile per l'esercizio 2007 e dunque per Unico in scadenza il 30 settembre. Assonime auspica che questa tesi venga ratificata dal decreto di attuazione di prossima emanazione

Deduzione spese di telefonia

Il tetto di deducibilità dell'80% previsto per le spese di telefonia non si applica nel caso di apparati che, per le caratteristiche tecniche, non si prestano a un utilizzo promiscuo. Questi oneri risultano deducibili secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa

Operazioni straordinarie

Chi applica l'imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie effettuate fino al 2007, versando la prima rata entro il 30 settembre 2008, deve ancora evidenziare (per l'ultima volta) i disallineamenti nel quadro RV del modello Unico 2008

Immobili. Parere Confedilizia

Vendite «libere» dalla certificazione energetica

Angelo Busani

La contrattazione immobiliare continua a essere «sturbata» dalla questione dell'attestazione energetica, per le diverse opinioni sollevate dopo l'abrogazione (articolo 35, comma 2-bis, D.l. 112/08) della normativa che disponeva l'obbligo di allegare l'attestato ai rogiti e la sanzione della nullità del contratto per mancata allegazione (articolo 6, commi 3 e 4, e articolo 15, commi 8 e 9, del decreto legislativo 192/05). Uno studio dei legali di Confedilizia, di prossima pubblicazione, sostiene che: ■ dalla normativa comunitaria (direttiva 2002/91/Ce, attuata con il D.lgs 192/2005) non discenderebbero limiti al principio di libertà della contrattazione. Ciò renderebbe legittima la clausola contrattuale che esonerasse il venditore dal fornire informazioni o da ogni responsabilità, per l'acquirente, da una mancanza di informazioni sulle «qualità energetiche» dell'edificio; ■ la disciplina della contrattazione è riservata in esclusiva alla legislazione statale e le norme regionali non possono incidere (né come prescrizioni, né come sanzioni); ■ l'abrogazione della normativa statale genera la conseguente abrogazione anche di quella regionale che abbia disposto in tema di allegazione del certificato e di nullità per il caso di mancata allegazione. Un'altrettanto autorevole opinione sostiene che l'avvenuta abrogazione della legge statale genera non abrogazione (e immediata disapplicazione) bensì incostituzionalità della normativa regionale che abbia «invaso» il campo del diritto privato: la legge regionale sarebbe quindi da applicare fino a dichiarazione di incostituzionalità. Questo ragionamento porta a dire che:

- in Lombardia, ove la norma regionale, in materia di sanzioni per la mancata allegazione, ha riprodotto la legge nazionale (ora abrogata), il contratto di vendita sarebbe stipulabile senza alcuna allegazione e senza temere sanzioni (salvo il problema del danno procurato all'acquirente dalla mancanza di informazioni e quindi della responsabilità per il risarcimento in capo al venditore e ai professionisti che non abbiano diligentemente informato l'acquirente); - in Piemonte, ove la normativa pubblica, in materia amministrativa per la mancata allegazione, questa sanzione è tuttora in vigore (con coinvolgimento del venditore e per mancata diligenza, dei professionisti che l'hanno coadiuvato); - in Liguria, ove è stata prevista la nullità per mancata allegazione, questa sanzione rimarrebbe solo fino a dichiarazione di incostituzionalità.

Infine, nelle Regioni che non hanno legiferato, resterebbe vigente l'obbligo di dotare il fabbricato dell'attestazione energetica prevista dal D.lgs 192/2005. Quindi resterebbe fermo che, per il principio di correttezza, il venditore si faccia carico di darne notizia all'acquirente e che i professionisti coinvolti se ne occupino.

A parte le perplessità che sorgono osservando due identici contratti, uno fatto in Umbria per immobili in Liguria (nullo per mancata allegazione) e uno fatto in Liguria per un immobile in Umbria (valido), resta da capire se dalle norme Ue e quelle interne discendano principi inderogabili dalla libera contrattazione. Se così non è, la questione diventa se l'acquirente vuole effettivamente informazioni o si accontenta di un immobile «visto e piaciuto».

La compilazione. Necessario conservare il dettaglio dei calcoli

Un solo prospetto per i redditi se la società di comodo chiude

Emanuele Pistone

Lo scioglimento agevolato delle società ritenute di comodo presenta difficoltà per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi. La questione deriva, in parte, da una carenza nelle istruzioni alla compilazione di Unico 2008 per cui le società non sanno se compilare solo il quadro RQ o anche i quadri RF (oppure RG) e IQ.

Infatti, le società che si avvalgono dello speciale regime di scioglimento agevolato devono considerare alcuni aspetti di

determinazione del reddito e di suo assoggettamento, in base alla Finanziaria 2007 (articolo 1 commi da 111 a 119 della legge 296/2006) e alla manovra 2008 (articolo 1, commi 129 e seguenti della 244/2007).

Le società che intendono sciogliersi devono provvedere alla determinazione del reddito d'impresa per l'intero periodo d'imposta unitariamente determinato con le regole contenute nell'articolo 182 del Testo unico. Unica eccezione è la durata del periodo d'impo-

sta, nel senso che se si protrae oltre la chiusura d'esercizio, il periodo resta comunque unico. Così, per esempio, se una società ha deliberato lo scioglimento dal maggio 2007 e chiusura ad aprile 2008 il periodo sarà comunque unico (2007-2008) ancorché al 31 dicembre si chiuda l'esercizio sociale. Per il resto valgono le regole ordinarie: per esempio, se la società ha sostenuto costi a deducibilità limitata (spese telefoniche, per autovetture, di rappresentanza e così via)

dovrà operare le variazioni in aumento o in diminuzione. Per la determinazione del plusvalore da assegnazione di beni immobili, su richiesta del contribuente, si assume come valore normale quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alle rendite catastali o a quella stabilita dall'articolo 102 del D.l. 70/1988. Determinato il reddito, questo scontrerà un'imposta sostitutiva di quelle sul reddito e dell'Irap con aliquota del 25% (ovvero 10% in presenza delle condizioni contenute nella legge 244/2007).

Ma il nodo è la compilazione della dichiarazione. È stato istituito un apposito quadro RQ nel modello Unico, che deve accogliere il reddito soggetto a im-

posta sostitutiva, determinato dalle società di comodo. Il problema è che nel quadro RQ si deve indicare solo il reddito senza precisare i criteri di determinazione. E compilare i quadri RF o RG non è possibile in quanto il reddito determinato deve essere riportato nel quadro RN e non può confluire in quello RQ.

Analogo problema per l'Irap: l'imposta del 25% (ma anche del 10%) è sostitutiva di Ires e Irap: ma anche nel quadro IQ non si trova un apposito riga per non sottoporre a imposta il reddito. Non resta, quindi, che compilare semplicemente il quadro RQ, non compilare i quadri RF (ovvero RG) e IQ, pagare l'imposta sostitutiva, e conservare i prospetti in caso di richiesta delle Entrate.

SYNERGIA
formazione

IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E L'IMPATTO DEL TERZO DECRETO CORRETTIVO

Milano, 23 - 24 Ottobre 2008 - Le Meridien Gallia
Roma, 13 - 14 Novembre 2008 - St. Regis Grand Hotel, Rome

Programma prima giornata: Milano, Giovedì 23 Ottobre 2008 - Roma, Giovedì 13 Novembre 2008

- Il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (CCP) e il Terzo Decreto Legislativo Correttivo
Cons. Marco Lipari - Capo Ufficio Legislativo Ministero degli Affari Esteri
- La tutela dei lavoratori, il D.U.R.C. e il D.U.V.R.I.
Prof. Av. Carlo Calvieri* - Docente di Diritto Pubblico e Diritto Pubblico dell'Economia - Università di Perugia
- Av. Davide Venturi** - Ispettore del Lavoro Direzione Provinciale del Lavoro - Bologna
- Il responsabile unico del procedimento e il direttore dell'esecuzione del contratto
Cons. Francesco Lombardo - Consigliere Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia
- La qualificazione delle imprese e le novità in tema di SOA
Cons. Salvatore Cacace - Consigliere di Stato - Roma
- Il dialogo competitivo e il rispetto del diritto di concorrenza
Av. Luciano Mastrovincenzo - Consulente Nomos Appalti S.r.l. - Roma
- La disciplina dei settori speciali nel Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici
Av. Gianni Fischione - Avvocato in Roma
- Il performance bond e la garanzia globale di esecuzione
Cons. Hadrian Simonetti - Magistrato Amministrativo TAR Lombardia - Milano
- La commissione giudicatrice: composizione e attribuzioni
Av. Annamaria Tripodo - Vice Segretario Generale Provincia di Messina
- L'affidamento diretto secondo il modello in house
Av. Emilia Giulia Di Fava - Avvocato in Reggio Emilia - Esperto in Diritto dei Servizi Pubblici Locali

Programma seconda giornata: Milano, Venerdì 24 Ottobre 2008 - Roma, Venerdì 14 Novembre 2008

- Il bando di gara: dalla redazione all'aggiudicazione
Prof. Av. Antonio Carullo - Ordinario di Diritto Pubblico Università di Bologna
- Av. Francesco Lilli - Responsabile Giuridico Nomos Appalti S.r.l. - Roma
- Gli oneri assicurativi delle stazioni appaltanti
Cons. Massimiliano Atelli - Corte dei Conti - Capo Ufficio Legislativo Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
- La progettazione e le tariffe professionali
Av. Maurizio Zoppolato - Studio Legale Zoppolato & Associati - Milano
- Il ritardato avvio nell'esecuzione del contratto: conseguenze per l'impresa aggiudicatrice e possibili provvedimenti
Av. Giuseppe Velluto - Partner Gianni Ortoni Grippo & Partners - Milano
- Le novità introdotte dal Terzo Decreto Correttivo in tema di partenariato pubblico e privato
Cons. Roberto Proietti* - Magistrato Amministrativo TAR Lazio - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Prof. Av. Marco Dugato** - Ordinario di Diritto Amministrativo Università di Venezia
- La disciplina dell'inadempimento e della risoluzione del contratto
Cons. Claudio Contessa* - Magistrato Amministrativo TAR Puglia
- Cons. Pietro De Berardinis** - Magistrato Amministrativo TAR Lombardia
- Le acquisizioni di beni, servizi e lavori nel Regolamento attuativo
Av. Francesca Petulla - Studio Legale Petulla & Associati - Roma
- Le aste elettroniche e i sistemi dinamici di acquisizione
Dott. Luca Mastrogregori - Responsabile Strategie di E-procurement Direzione Acquisti della PA - CONSIP S.p.A. - Roma

* Edizione di Roma - ** Edizione di Milano

Responsabili di progetto: **Dott. Maurizio Boidi** - **Dott. Monica Amodeo**

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:
SYNERGIA FORMAZIONE S.R.L. - VIA POMBA 14, 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 - Fax +39 0118173663 e-mail: info@synergiaformazione.it www.synergiaformazione.it
I partecipanti potranno formulare domande che saranno approfondite in sede di convegno

IPSEMA
ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO
RETTIFICA BANDO DI GARA

Si comunica che sulla G.U.R.I. - 5ª Serie Speciale Contratti Pubblici - n. 111 del 24 settembre 2008 è pubblicata una rettifica al bando relativo alla gara d'appalto, ad asta pubblica, ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e l., per l'affidamento dell'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile IPSEMA sito in Mazara del Vallo (TP), Piazzetta San Nicola Rapalle n. 6 con importo a base d'asta € 859.463,30 (esclusa IVA), compresi oneri per la sicurezza. Categoria prevalente OC1 classificata il D.P.R. 34/2000. La rettifica, il bando e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet dell'istituto www.ipsema.gov.it

IL DIRETTORE CENTRALE
AFFARI GENERALI Dott. Massimo Potestà
questo avviso è sul sito:
<http://websitesystem.issolm24ore.com/legale/default.htm>

PostaItaliana
Acquisti lavori edili ed impiantistici
Poste Italiane S.p.A.

AVVISO DI GARA

È indetta, per il 22/10/08 ore 9.30, procedura aperta ai sensi D.lgs. 163/2006 e s.m.l., per Lavori di sostituzione dei mobiliatori in dotazione con fan-coils negli uffici ai piani 1° e 2° settori H-K ed al piano 3° settori D-E-F-G del complesso immobiliare sede centrale di Poste Italiane S.p.A. di Roma EUR in Via Europa n. 175, edificio denominato lotto Nord.

CIG: 020756590C. Importo base gara € 588.883,97 e € 17.929,46 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente e non subappaltabile: OS28. Durata appalto: 120 gg data consegna lavori. Cauzione: 2% dell'importo base di gara e oneri sicurezza. Aggiudicazione art. 62,2 lett. b), art. 122,9 e D.lgs 163/2006 e s.m.l. e con la valutazione della anomalia secondo quanto previsto dall'art. 86 del D.lgs. n. 163/06.

Le offerte, conformi al bando integrale pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 24/09/08 e sul sito www.posteitaliane.com/contatti/index.shtml, dovranno pervenire entro le ore 12 del 21/10/08 con le modalità di cui al Disciplinare di Gara. Per informazioni amministrative utilizzare la messaggistica on line disponibile sul portale (Vedi Disciplinare di Gara). Informazioni tecniche: Telefono: 06.59584989 cell. 335.1862371.

IL RESPONSABILE
Arch. Gaetano Arcuri
questo avviso è sul sito:
<http://websitesystem.issolm24ore.com/legale/default.htm>

AEROPORTO DI VENEZIA MARCO POLO S.P.A. SAVE
AVVISO PER AFFIDAMENTO DI SUBCONCESSIONE

Subconcedente: Aeroporto di Venezia Marco Polo S.p.A. Save, Viale Galileo Galilei, 30/1, Tessera Venezia, telefono 041 2606685, e-mail ufficiolegale@veniceairport.it, fax 041 2606689, www.veniceairport.it.

Oggetto: Affidamento in subconcessione di uno spazio ubicato all'interno del sedime dell'Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia di mq 1891, al fine di organizzare e gestire l'attività, non in esclusiva, di servizio di rifornimento carburanti e lubrificanti agli aerei, nonché il lavaggio auto e le piccole attività connesse, per la durata di anni cinque. Importo a base di gara: Minimo Annuo Garantito pari ad € 40.000,00/anno (euro quarantamila/00).

Non sono ammesse offerte al ribasso. Criteri di aggiudicazione: la subconcessione sarà affidata al concorrente che avrà ottenuto per l'offerta economica il maggior punteggio calcolato secondo la formula riportata nel Disciplinare di Gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 23 ottobre 2008 ore 12.00.

Bando di gara integrale pubblicato sul sito della Save sezione Bandi.

questo avviso è sul sito:
<http://websitesystem.issolm24ore.com/legale/default.htm>

CL SYSTEM

since 1957

Il software espressamente progettato per
Consulenti del Lavoro
Gruppi aziendali e Multinazionali
Associazioni di Categoria

senza alcun limite di utenza

SERVIZIO ALL INCLUSIVE

Installazione del software applicativo al prezzo di euro 120 mensili
utile per:

GRANDI UTENTI
verificare le funzioni del software, mediante elaborazioni, reali e complete, su un campione significativo di aziende e lavoratori.

PICCOLI UTENTI
evitare il costo della licenza d'uso, pagando soltanto una tariffa proporzionale al numero di aziende e lavoratori amministrati.

ASSISTENZA DIRETTA ENTRO 15 MINUTI
e molti altri PLUS, come
IL LIBRO UNICO DEL LAVORO
che facciamo da 20 anni

(conforme al DL 112/2008)

Infonine 800.371983 info@clsystem.it - www.clsystem.it